

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
SOLIDARIETA' ORISTANESE
ONLUS - SOCIETA' COO
PERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORISTANO OR VIA MASCAGNI 2
Numero REA: OR - 106265
Codice fiscale: 00529110959
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REP.147422/18869

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

- ARTICOLO 1 -

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, con sede nel comune di Oristano la Società Cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' ORISTANESE ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA"

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del Titolo VI del C.C. sulle società cooperative si applicano, in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.

- ARTICOLO 2 -

DURATA

La Società ha la durata fino al 31.12.2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

- ARTICOLO 3 -

SCOPO MUTUALISTICO.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: quello di ottenere tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci.

Inoltre la società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla sse generale della promozione umana e della integrazione dei cittadini promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

- ARTICOLO 4 -

OGGETTO SOCIALE.

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa si propone di promuovere l'interesse collettivo della comunità al miglioramento della vita degli infermi, dei disabili, dei bambini e degli anziani.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:

- a) offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio ai bambini e pertanto garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo;
- b) offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani, garantendone la cura e stimolandone l'autonomia e la socializzazione;
- c) offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, le case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- d) offrire, tramite i propri soci, servizi domestici e familiari erogati collettivamente in un'ottica di allargamento dei servizi sociali;
- e) favorire la formazione professionale dei soci tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di pedagogia, psicologia, di geriatria, sociologia, economia domestica, allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi;

- f) contribuire alle iniziative degli Enti locali, tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, nei limiti del possibile, l'anziano, l'handicappato, il tossicodipendente e l'infermo;
- g) contribuire al potenziamento dei servizi erogati dalle Istituzioni pubbliche che si propongono il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale del cittadino;
- h) gestire e/o promuovere in proprio o per conto di istituzioni pubbliche e/o private asili-nido e infantili, mense (scolastiche, aziendali, di quartiere), lavanderie, campeggi, centri culturali assistenziali e ricreativi;
- i) gestire ludoteche e biblioteche;
- l) manutenzione del verde pubblico;
- m) gestire servizi di pulizie.

Svolgere nell'interesse dei soci qualsiasi altre attività connessa od affine a quelle sopraelencate.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraindicate. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessari alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992, n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società cooperativa potrà inoltre:

- acquistare, realizzare o prendere in affitto locali per lo svolgimento della propria attività. Inoltre potrà acquistare o prendere in affitto macchinari e attrezzature utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire a cooperative, società, consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essi;
- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e potenziamento dell'attività aziendale.
- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO III

SOCI

- ARTICOLO 5 -

SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi della L. 381/91 possono far parte della compagine sociale anche i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente nella misura massima della metà del numero complessivo dei soci, da iscriversi in una apposita sezione del libro dei soci.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci cooperatori stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 6 della Legge 03.04.2001 n° 142 e successive modificazioni.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione.

- ARTICOLO 6 -

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa prevede la categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3° del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi i soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e in ogni caso non può essere superiore ai cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto a partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 e 2545 bis del cod. civ.

Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

L'esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto può avvenire per:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

- ARTICOLO 7 -

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- 1 - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- 2 - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

3 - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

- ARTICOLO 8 -

OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese generali;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

- ARTICOLO 9 -

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con il recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

- ARTICOLO 10 -

DECADENZA DA SOCIO

Decade da socio chi ha comunicato al Consiglio di Amministrazione la propria cessazione dal rapporto di lavoro in essere o che abbia comunque risolto, per qualsiasi ragione o causa, tale rapporto con la cooperativa.

- ARTICOLO 11 -

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che anche temporaneamente non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

- ARTICOLO 12 -

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa, o che aderisca contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) che senza giustificato motivo, si rifiuta di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima viola gli obblighi previsti da regolamento interno;
- g) che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, sia licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) che avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, questo sia risolto dalla cooperativa per sua inadempienza.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nei termini di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

- ARTICOLO 13 -

DELIBERE DI RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione e decadenza sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del socio cooperatore consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dal regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, in considerazione del collegamento esistente fra tali due rapporti

- ARTICOLO 14 -

LIQUIDAZIONE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio.

La quota deve essere liquidata in misura pari all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso della quota di spese generali e del sovrapprezzo, ove versato.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

- ARTICOLO 15 -

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data di decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del cod.civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

- ARTICOLO 16 -

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti o degli eredi del socio deceduto, ove queste non siano state richieste entro il termine di cinque anni dalla data in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere b), c), d) ed e), sono tenuti al risarcimento di eventuali danni causati alla società.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dall'eventuale rimborso dei prestiti, il credito vantato dalla cooperativa per il risarcimento danni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

- ARTICOLO 17 -

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

- ARTICOLO 18 -

CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, lett. a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 25.

- ARTICOLO 19 -

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

- ARTICOLO 20 -

DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE SOCI SOVVENTORI

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione dei soci sovventori, in particolare:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscritte;
- b) il termine minimo di durata del conferimento;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

- ARTICOLO 21 -

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di sottoscrizione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

- ARTICOLO 22 -

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1 - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari a € 26,00 e, nel complesso non superiori ai limiti di legge;

2 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;

f) con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

Le riserve non possono essere distribuite tra i soci cooperatori.

Non possono essere distribuiti ai soci cooperatori dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- ARTICOLO 23 -

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

- ARTICOLO 24 -

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 6 mesi qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al Bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) alla costituzione di eventuali fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione;
- e) gli utili non assegnati ai sensi dei commi precedenti possono essere destinati alla costituzione di altri fondi su deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

- ARTICOLO 25 -

RISTORNI

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

- ARTICOLO 26 -

ORGANI

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

- ARTICOLO 27 -

ASSEMBLEE

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax o qualsiasi altro mezzo idoneo purché documentabile, inviata 10 giorni prima della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.

- ARTICOLO 28 -

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) Procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale;
- 4) Determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- 5) Approva i regolamenti interni;
- 6) Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

- ARTICOLO 29 -

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- ARTICOLO 30 -

VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

- ARTICOLO 31 -

VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte o inadempienti nei versamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e della Confcooperative di Oristano alla quale la Cooperativa aderisce.

- ARTICOLO 32 -

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

- ARTICOLO 33 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Gli amministratori non possono restare in carica per più di tre mandati consecutivi.

- ARTICOLO 34 -

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio delibera sul mezzo delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art. 18.

Ogni 4 mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.

- ARTICOLO 35 -

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri e gli eventuali sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

- ARTICOLO 36 -

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In casi di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

- ARTICOLO 37 -

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti agli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, che svolgono particolari funzioni nell'interesse aziendale.

- ARTICOLO 38 -

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali, aderire o partecipare a società, consorzi, cooperative o altri organismi costituiti in associazione temporanea d'impresa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

- ARTICOLO 39-

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- ARTICOLO 40 -

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

- ARTICOLO 41 -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- ARTICOLO 42 -

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

- ARTICOLO 43 -

PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

- ARTICOLO 44 -

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO PIRAS PALMIRA

F.TO

PIERO ANGOTZI NOTAIO